

Allegato lettera "A" al n. 18410 di raccolta

**STATUTO
ARTICOLO 1**

(Denominazione e sede sociale)

E' costituita, con sede in Roma, presso lo Studio Legale Martellino, Lungotevere Raffaello Sanzio 2 00153 Roma, l'associazione, denominata REGISTRO ATTRICI ATTORI ITALIANI (di seguito detta RAAI).

La RAAI si ispira ai principi di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 contenente la disciplina delle associazioni di promozione sociale. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

Articolo 2

(Scopi e finalità)

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non persegue scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a carattere artistico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione sociale.

L'Associazione ha come finalità primaria il riconoscimento e la valorizzazione della formazione e dell'esperienza professionale nell'arte interpretativa, nel sistema imprenditoriale e industriale dello spettacolo, in particolar modo quando questo sia sostenuto da finanziamento pubblico.

L'Associazione ha altresì come finalità il riconoscimento, la crescita e la valorizzazione della funzione sociale, economica e culturale dello spettacolo, nel contesto italiano ed europeo.

L'Associazione si propone come interlocutore per le Istituzioni, per tutti gli operatori del sistema spettacolo e le parti sociali, per elaborare e promuovere nuovi modelli di sviluppo e progetti condivisi, che prevedano anche modifiche alle leggi attuali o nuovi provvedimenti legislativi e che apportino all'intero comparto miglioramento e crescita sul piano della valorizzazione della professionalità, dell'aumento della produzione, della maggiore pluralità creativa ed espressiva, delle migliori condizioni del lavoro, delle tutele sociali, dell'uguaglianza sociale e di genere, stimolando una crescita al contempo sociale, culturale, economica ed occupazionale.

L'Associazione, con ogni iniziativa e in dialogo con Istituzioni, parti sociali, organizzazioni nazionali, europee ed internazionali, associazioni delle categorie professionali e media, intende anche favorire la creazione di un rapporto virtuoso, di rispetto reciproco, collaborazione e fiducia tra il sistema cultura e spettacolo ed il Paese, nella convinzione dell'importanza vitale, per un tessuto sociale sano, di una vita intellettuale, culturale e relazionale dei cittadini consapevole, integrante e realizzante.

Più in particolare, l'Associazione si pone come fine:

a) il *riconoscimento giuridico* della professione di attrice e di attore e l'approvazione della proposta di legge in merito depositata al Parlamento italiano il 25 giugno 2020;

b) la *realizzazione, gestione e promozione del portale Registro Attrici Attori Italiani*, che dia seguito, concretezza e visibilità allo spirito di forte partecipazione con cui la categoria ha dimostrato di sentire come un'esigenza improcrastinabile il progetto di richiesta di riconoscimento e tutele di cui in Premessa;

c) la *tutela sociale* di chi dell'arte interpretativa ha fatto una professione e di

chi ha scelto di investire anni nella *formazione professionale*;

d) l'elaborazione e attivazione di *meccanismi assistenziali e/o mutualistici volontari* a sostegno di chi, tra i propri soci e tra i registrati al Registro Attrici Attori Italiani, ne risultasse bisognoso;

e) la *tutela del sistema imprenditoriale e industriale dello spettacolo* nell'interesse di tutte le sue componenti;

f) la *tutela del pubblico*;

g) la *tutela del Paese*, che, come ogni altro e ogni cultura nella storia, attraverso l'arte, le sue opere e i suoi prodotti, si rappresenta al di fuori di sé, oltre che a sé stesso;

h) *favorire e promuovere* la pluralità e l'incremento lavorativo, creativo, produttivo e distributivo di *ogni forma artistica e culturale legata alla prestazione dell'artista interprete*, come spettacolo dal vivo, cinematografico e audiovisivo, senza alcuna preclusione di genere: dall'opera d'autore, alla ricerca, all'intrattenimento, anche legati alle nuove tecnologie, in ambito italiano ed europeo;

i) *promuovere e tutelare la libertà dell'arte* in tutte le sue forme, riconoscendo in ciò prevalentemente il suo valore culturale e sociale, oltreché un diritto fondamentale del cittadino;

j) contribuire alla *crescita professionale, sociale, intellettuale* dei propri soci e non, anche attraverso la formazione;

k) impegnarsi per il *rafforzamento e il miglioramento di reti di produzione, coproduzione e distribuzione artistica e culturale*, teatrale e filmica, nel contesto nazionale, europeo e internazionale, anche organizzando Manifestazioni, Rassegne e Festival, con marcata attenzione all'accessibilità per i disabili;

l) impegnarsi per la salvaguardia e lo sviluppo dell'identità italiana ed europea nelle opere teatrali e filmiche, per il potenziamento della produzione europea e per una *maggiore presenza di opere italiane ed europee nei circuiti distributivi* teatrali, cinematografici e televisivi;

m) sostenere il progetto di *produzioni teatrali in linguaggio audiovisivo* finalizzate alla distribuzione televisiva, anche incentivando la creazione di canali espressamente dedicati;

n) impegnarsi per un giusto *riconoscimento sociale, culturale, contrattuale ed economico degli artisti interpreti* nei vari settori dell'arte e della cultura;

o) proporsi come *punto di incontro, confronto e scambio di informazioni* per tutti coloro che operano nel sistema spettacolo, italiano, europeo ed internazionale;

p) promuovere ed offrire *attività di formazione*, in ogni livello scolastico e non, anche nel campo della conoscenza e dell'analisi delle tecniche e dei linguaggi espressivi teatrali e audiovisivi, con lo scopo di fornire ai giovani, e a chiunque lo desideri, maggiori strumenti di interpretazione e decodificazione dei messaggi che oggi si ricevono massivamente dai media, così da sviluppare maggiore consapevolezza critica, a tutela della propria libertà intellettuale;

q) stimolare e instaurare *rapporti e sinergie* in ambito italiano, europeo ed internazionale.

Articolo 3

(Attività dell'Associazione)

L'Associazione potrà inoltre fornire servizi e promozione agli iscritti al

REGISTRO ATTRICI ATTORI, ai propri soci e ad altri soggetti:

- organizzare attività culturali, incontri, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, produzioni culturali;
- realizzare produzioni di spettacolo dal vivo e audiovisive;
- organizzare, svolgere o produrre attività culturali o artistiche in ogni campo dell'arte e dello spettacolo che preveda la prestazione dell'artista interprete;
- organizzare o svolgere attività di formazione nelle arti e mestieri dello spettacolo, per i propri soci e per altri soggetti;
- tenere iniziative ricreative e manifestazioni varie;
- produrre comunicazioni sociali e divulgazione delle informazioni e delle conoscenze, attraverso i propri canali comunicativi, i media, la pubblicazione di libri, riviste, bollettini, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;
- svolgere attività informative e telematiche: sviluppo e gestione di sistemi di comunicazione e banche dati;
- svolgere attività di studio e di ricerca conformemente agli scopi statutari.

L'Associazione potrà svolgere attività, non prevalente, di erogazione di prodotti e servizi aventi rilevanza economica, svolgendo attività commerciale ausiliaria e sussidiaria, nonché cedere beni e servizi ad associati e a terzi nei limiti di quanto stabilito dalle leggi vigenti ed in particolare riferimento alle norme in materia di associazioni.

L'Associazione ha facoltà di intraprendere relazioni e collaborazioni, anche in forma associativa, con organismi, associazioni, enti e società pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che operano nello stesso settore di interesse dell'Associazione.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità e su determinazione del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 4

(Stato di Socio)

L'Associazione può essere costituita o può associare persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni che condividono gli scopi dell'Associazione, che si impegnano a collaborare per il loro raggiungimento ed accettano le norme stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti interni. Le persone giuridiche contano per un socio ed hanno un voto.

Il socio è colui che aderisce all'Associazione condividendone le finalità, contribuisce a realizzarle, partecipa senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire le persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione; persone giuridiche ed Enti pubblici e privati (amministrazioni, scuole, istituti, associazioni, aziende, fondazioni, gruppi etc.). I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

I soci sono distinti in tre categorie: Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione, o quelli ai quali il Consiglio Direttivo, sentito il preventivo parere degli altri soci fondatori, decide di attribuire tale qualifica; Soci ordinari: sono i soci ordinari che hanno chiesto

ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo, versano la quota associativa, aderiscono all'Associazione per via ordinaria ed in tale modo partecipano alle attività sociali; Soci sostenitori: sono tutti coloro che versano all'Associazione un contributo straordinario annuale. Detti soci partecipano alla Assemblea Generale dell'Associazione senza diritto di voto. I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Hanno l'elettorato attivo e passivo nell'Associazione, tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo volontario e gratuito, salvo eventuali rimborsi spese deliberati dal Consiglio direttivo.

Articolo 5

(Ammissione dei soci)

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda, e alle seguenti condizioni: presentazione di un sommario curriculum, indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale ed altri eventuali dati richiesti dal Consiglio Direttivo; dichiarazione di attenersi allo statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare l'ammissione del socio richiedente nella prima riunione utile del Consiglio. Dal momento dell'ammissione, il socio ha i diritti e gli obblighi dei soci e partecipa alla vita sociale.

Nel caso in cui la domanda venga rigettata, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei soci, che giudica in modo definitivo, sentito l'interessato, nella sua prima adunanza utile.

I nuovi soci saranno iscritti nel Libro Soci, tenuto anche in forma digitale.

La quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, dovrà essere corrisposta entro un mese dall'ammissione. Il rinnovo della quota per tutti i soci, dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di dimissioni successive al mese di marzo, dovrà essere corrisposta la quota relativa all'anno in corso.

Articolo 6

(Decadenza e perdita dello stato di socio)

La perdita dello stato di socio può avvenire per le seguenti ragioni: a) per dimissioni comunicate in forma scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo; b) per decesso; c) per grave ritardo nel pagamento della quota associativa; d) per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo per incompatibilità rispetto ai fini sociali, alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni o del *Codice Deontologico*, ove approvato, delle deliberazioni degli organi sociali oppure per gravi motivi che abbiano pregiudicato l'immagine dell'associazione

Nel caso in cui alla lettera d) del presente articolo, ai fini dell'accertamento e del diritto del contraddittorio, il socio verrà dapprima invitato dal Consiglio Direttivo a presentare per iscritto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione di esclusione, le proprie giustificazioni o, eventualmente, le proprie dimissioni. In mancanza di dimissioni, il Consiglio Direttivo, esaminate le eventuali giustificazioni scritte dell'associato e sentito il parere dei Probiviri, potrà adottare provvedimenti

di sospensione o, nei casi più gravi, di espulsione. La delibera di espulsione o di sospensione, per essere valida, deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri del Consiglio Direttivo e deve essere notificata all'interessato entro 30 giorni dalla delibera, anche a mezzo telematico.

La quota associativa non è in alcun modo rimborsabile, una volta corrisposta ai sensi delle disposizioni precedenti, ed è intrasmissibile a terzi.

Articolo 7

(Organi dell'associazione)

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e di trasparenza nel suo ordinamento interno.

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il o i Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Portavoce ed il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito e volontario. I rimborsi spese, previamente autorizzati, sono disposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea deve essere convocata, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita, con comunicazione epistolare, telefonica o a mezzo posta elettronica, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sul libro dei verbali a cura del Presidente o suo delegato.

L'Assemblea è valida con la partecipazione della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. Le modifiche statutarie sono deliberate con la partecipazione dei due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto esclusivamente a favore di altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile, salve diverse disposizioni di legge e può tenersi anche per via telematica. L'Assemblea è convocata in ogni altro caso a giudizio del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo generale ed approva le linee generali del programma di attività per ogni anno sociale; approva i bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno; elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone preventivamente il numero dei membri; elegge il Collegio dei Probiviri, delibera le modifiche statutarie; delibera sui ricorsi di ammissione e di decadenza dei soci.

Articolo 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di cinque ad un massimo di quindici consiglieri, scelti dai soci ed eletti

dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nel corso del primo triennio e con largo anticipo rispetto alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, emanerà il Regolamento Elettorale ed Assembleare che avrà come scopo soprattutto la tutela delle minoranze e la parità di genere.

Il Consiglio resta in carica tre anni. In sede di prima costituzione i suoi componenti sono indicati dai soci fondatori I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno uno o due Vice Presidenti, il Segretario generale, il Tesoriere ed il Portavoce. Nel caso in cui i Vice Presidenti siano due, uno di essi è nominato Vicario.

Il Consiglio Direttivo può sostituire i membri dimissionari mediante la cooptazione dei non eletti in base ai criteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento elettorale e assembleare.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche per via telematica.

Il Consiglio delibera con la presenza della metà dei membri e a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ha i compiti di carattere gestionale, salvo quelli attribuiti al Segretario generale.

In particolare il Consiglio redige il programma di attività, in conformità ai principi dello Statuto e sulla base degli indirizzi dell'Assemblea; approva il bilancio da sottoporre all'Assemblea; delibera i progetti per l'impiego delle disponibilità di bilancio; stabilisce le quote sociali; predispose il regolamento interno ed eventualmente il Codice deontologico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; delibera, ai sensi dello Statuto, l'ammissione, la sospensione, la decadenza dei soci; favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo comunica con l'esterno attraverso il Portavoce.

Articolo 10

(Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione. E' eletto dall'Assemblea con il voto positivo della maggioranza dei soci, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la firma sociale, stipula gli atti e i contratti dell'Associazione, salvo quelli delegati al Segretario generale. Predispose, d'intesa con il Segretario generale e sentito il Tesoriere, il bilancio d'esercizio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente decade per dimissioni o per voto di sfiducia espresso dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Per la comunicazione con l'esterno ha facoltà di avvalersi del Portavoce.

Articolo 11

(Segretario generale)

Il Segretario generale, è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Segretario generale collabora con il Presidente alla gestione l'Associazione.

Articolo 12

(Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Tesoriere garantisce la trasparenza dell'attività economica e la copertura

delle spese. Il Tesoriere dà il parere sulla predisposizione del bilancio consuntivo.

Articolo 13
(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è composto di un numero variabile da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel Regolamento Assembleare ed Elettorale. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio ha una funzione di garanzia, interviene nei casi previsti dallo Statuto e risolve le controversie tra soci e fra questi e l'Associazione. I Proviviri giudicano secondo equità e senza formalità di procedura.

Articolo 14
(Patrimonio sociale e bilancio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; dalle donazioni; dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; dal fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, dai versamenti dei soci; dalle raccolte fondi; dai proventi dei progetti attribuiti all'Associazione in seguito alla partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali o europei; da proventi derivanti dallo svolgimento di attività statutaria; da proventi derivanti da qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all'attività statutaria; da proventi derivanti dalla gestione di servizi per i soci e per gli aderenti al Registro; altre entrate ammesse ai sensi della legge n.383 del 2000.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'eventuale residuo attivo del bilancio dovrà essere reinvestito esclusivamente a favore di attività statutariamente previste, anche mediante l'iscrizione ad un apposito fondo di riserva o l'ammodernamento delle attrezzature e l'acquisto di nuovi impianti e strutture.

E' fatto pertanto divieto di distrazione e distribuzione a soci o terzi, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 15
(Durata e scioglimento dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 8, lo scioglimento, la cessazione ed l'estinzione dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, a fini di utilità sociale o, in alternativa, l'assegnazione di esso ad altra associazione con finalità analoga o ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali. A tal fine l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori.

Articolo 16
(Regolamento interno e Codice deontologico)

Il regolamento interno e il Codice deontologico potranno essere predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 17
(Norme di rinvio)

La presente associazione è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, si ispira ai principi di cui alla soppressa legge 7 dicembre 2000, n. 383 contenente la disciplina delle associazioni di promozione sociale ed ha natura di ente di tipo associativo così come regolato dall'art. 5 del soppresso D.Lgs. 460/97 ed alle leggi che sono ad esse succedute.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea.

Firmato:

Raffaele BURANELLI

Emanuela GRIMALDA

Maria Maddalena CRIPPA

Augusto FORNARI

Edy ANGELILLO

Monica GUERRITORE

Antonella FATTORI

Claudio BOTOSSO

Daniela BALDESSARELLI

Karin PROIA

Patrizio RISPO

Luigi Stefano Maria DI FIORE

Antonio VERDE Notaio Sigillo